

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/88 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

relativo alle zone franche e ai depositi franchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le zone franche e i depositi franchi sono rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente vi è una concentrazione di attività concernenti il commercio estero; che tali zone e depositi assicurano, grazie alle agevolazioni doganali ivi previste, la promozione delle suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità;

considerando che la direttiva 69/75/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in materia di zone franche; che l'importanza di tali zone nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse relative; che occorre pertanto completare e chiarire le norme attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore sicurezza giuridica ai singoli;

considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'importazione; che è, invece, opportuno prevedere per tali zone e depositi delle formalità doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del territorio doganale della Comunità, data la situazione particolare di tali zone e depositi;

considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di scadenza, né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione o d'applicazione di misure di politica commerciale; che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da considerare, agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure,

come se le merci non si trovassero nel territorio doganale della Comunità;

considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco beneficiano di alcune disposizioni previste, in linea di massima, per la loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze del collocamento in zona franca o deposito franco di merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano; che altre merci comunitarie devono poter essere poste in zona franca o deposito franco; che qualora esse fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro collocamento in zona franca o in deposito franco, fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie;

considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci poste in zona franca o deposito franco; che occorre in particolare disporre che, a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione; che è opportuno organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle zone franche ed ai depositi franchi.
2. • In una zona franca o in un deposito franco:
 - a) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale;

⁽⁵⁾ Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 20. 10. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.